

Deliberazione 29 marzo 2011 – ARG/elt 30/11

Aggiornamento per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2011 delle condizioni economiche del servizio di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 marzo 2011

Visti:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/07);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico S.p.A. e direttive alla medesima società;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 14 dicembre 2011, recante determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2011, e direttive dell'Acquirente unico S.p.A. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2011;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e, in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);

- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione del servizio di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, n. 107/09 e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (settlement);
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2010, ARG/elt 231/10;
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2010, ARG/elt 232/10;
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2010, ARG/elt 241/10;
- la comunicazione della società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico) dell’11 marzo 2011, prot. Autorità n. 7337 del 14 marzo 2011;
- la comunicazione della società Acquirente unico del 18 marzo 2011, prot. Autorità n. 8657 del 28 marzo 2011;
- la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 4 novembre 2010, prot. Autorità n. 36939 dell’8 novembre 2010;
- la comunicazione della Cassa del 14 marzo 2011, prot. Autorità n. 8171 del 23 marzo 2011;
- la comunicazione della Cassa del 16 marzo 2011, prot. Autorità n. 8178 del 23 marzo 2011;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 16 marzo 2011, prot. Autorità n. 7735 del 18 marzo 2011;
- la nota della Direzione Mercati 15 febbraio 2011, prot. 4503, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: Nota agli esercenti la maggior tutela).

Considerato che:

- il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 125/07;
- l’articolo 1, comma 2, della legge n. 125/07 dispone in particolare che la funzione di approvvigionamento dell’energia elettrica per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero sia svolta dall’Acquirente unico;
- ai sensi dell’articolo 7 del TIV il servizio di maggior tutela prevede, tra l’altro, l’applicazione dei corrispettivi PED e PPE, aggiornati e pubblicati trimestralmente dall’Autorità;
- il corrispettivo PED è determinato coerentemente con la finalità di copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l’approvvigionamento dell’energia elettrica destinata ai propri clienti cui è effettivamente erogato tale servizio;
- gli elementi PE e PD del corrispettivo PED sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi sostenuti o che si stima saranno sostenuti nell’anno solare di riferimento dall’Acquirente unico, rispettivamente, per l’acquisto

dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela e per il servizio di dispacciamento;

- il comma 13.2 del TIV prevede che, ai fini delle determinazioni degli elementi PE, PD e del corrispettivo PED, l'Acquirente unico invii all'Autorità la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi all'anno solare cui le medesime determinazioni si riferiscono, nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
- sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, l'importo del recupero è stimato in misura pari a circa 18,3 milioni di euro, di cui circa 39 milioni di euro sono riconducibili all'aumento dei costi di acquisto dell'energia elettrica e circa 20,7 milioni di euro sono riconducibili alla diminuzione dei costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico;
- in base agli elementi di costo comunicati dall'Acquirente unico e da Terna, nonché sulla base del recupero stimato nella misura sopra indicata, è possibile ipotizzare un aumento del costo medio annuo (2011) di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente unico rispetto a quanto stimato nel primo trimestre 2011.

Considerato che:

- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti da Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi PED ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo successivo all'1 gennaio 2008 siano recuperati tramite il sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo PPE;
- relativamente al Conto di cui all'articolo 70 del TIT, per le partite economiche di competenza di anni precedenti il 2010, in ragione del gettito atteso dall'applicazione del corrispettivo PPE ai clienti in maggior tutela negli anni 2009 e 2010, nonché in ragione dei versamenti effettuati al citato Conto da Acquirente unico ai sensi del comma 9ter.3 del TIV, risulta confermata una situazione di avanzo;
- relativamente all'anno 2010, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, è stato valutato lo scostamento tra i costi degli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 per la quota parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, del corrispettivo per il funzionamento del medesimo Acquirente unico e dei costi per il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela e i ricavi

conseguiti dai medesimi esercenti attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio;

- lo scostamento stimato indica che nell'anno 2010 i costi degli esercenti la maggior tutela sono stati, a livello medio, inferiori ai ricavi conseguiti dall'applicazione dei corrispettivi *PED*;
- le stime di avanzo di cui al precedente alinea risultano superiori a quelle utilizzate in occasione dell'aggiornamento per il primo trimestre 2011, anche in ragione delle ulteriori informazioni di consuntivo ad oggi disponibili circa i costi di approvvigionamento di Acquirente unico dell'anno 2010; tuttavia tali stime dovranno essere riviste quando saranno disponibili le informazioni di consuntivo circa l'energia elettrica fornita ai clienti finali nell'anno 2010 e potranno essere considerate definitive solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di ottobre 2011, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2010.

Ritenuto opportuno:

- adeguare, sulla base delle stime del costo medio annuo 2011, il valore degli elementi *PE* e *PD*, tenendo comunque prudenzialmente in considerazione una stima degli oneri relativi allo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 per la quota parte ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima;
- confermare l'aliquota dell'elemento *PPE1* del corrispettivo *PPE* in vigore nel primo trimestre 2011, dimensionata per permettere la restituzione degli importi di competenza degli anni precedenti il 2010 entro la fine dell'anno 2011;
- modificare l'aliquota dell'elemento *PPE2* del corrispettivo *PPE* per tener conto della nuova stima circa gli importi di perequazione di competenza dell'anno 2010, confermando che la restituzione dell'avanzo atteso di competenza dell'anno 2010 avvenga entro la fine dell'anno 2012

DELIBERA

Articolo 1 ***Definizioni***

1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

Articolo 2

Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela

2.1 I valori dell'elemento *PE* e dell'elemento *PD* per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2011 sono fissati nelle *Tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7* allegate al presente provvedimento.

2.2 I valori del corrispettivo *PED* per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2011 sono fissati nelle *Tabelle 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7* allegate al presente provvedimento.

Articolo 3
Aggiornamento del corrispettivo PPE

3.1 I valori del corrispettivo *PPE* per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2011 sono fissati nelle *Tabelle 4.1* e *4.2* allegate al presente provvedimento.

Articolo 4
Disposizioni finali

4.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it).

29 marzo 2011

Il Presidente: Guido Bortoni